

VITTORIO PARLATO

*DAL GRANDUCATO DI TOSCANA AL REGNO D'ITALIA: NOTE
SULL'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA*

SOMMARIO: 1. I governi provvisori: loro legittimità. – 2. I primi provvedimenti. – 2.1. La denuncia del Concordato. – 2.2. I provvedimenti in materia penale. – 2.3. Gli altri provvedimenti. – 3. Verso l'unificazione amministrativa e legislativa. – 3.1. I caratteri dell'unificazione. – 3.2. La riforma scolastica. – 3.3. La normativa di diritto civile. – 3.4. Una Corte di cassazione mantenuta a Firenze. – 3.5. La Real Guardia di Finanza. – 3.6. La Polizia municipale di Firenze – 4. La tardiva e inefficace reazione al centralismo (cenni). – 5. Una riflessione.

Ricordo che nel 1859 il territorio del Granducato era quello dei compartimenti (province) di Firenze con le sottoprefetture di Pistoia, di San Miniato e di Rocca San Casciano, cioè la Romagna granducale – oggi parte della provincia di Forlì-Cesena – di Arezzo, di Pisa con la sotto prefettura di Volterra, di Siena con la sotto prefettura di Montepulciano, di Grosseto e di Lucca e i governi di Livorno e dell'isola d'Elba, le cui quattro comunità con quella di Livorno formavano però il compartimento di Livorno.

Massa Ducale, Carrara, Fosinovo, Fivizzano e centri minori della Lunigiana erano una provincia degli Stati Estensi.

Pontremoli e l'Alta Lunigiana erano una provincia degli Stati Parmensi¹.

1. I governi provvisori: loro legittimità

Il passaggio dal Granducato di Toscana allo Stato Unitario Italiano fu frutto di un'incruenta rivoluzione e di un plebiscito, promosso il 15 mar-

¹ Questa provincia partecipò al plebiscito, del 14 agosto 1859 per l'annessione al Regno di Sardegna con le altre province parmensi. Con decreto del 28 dicembre 1859 il governatore Farini divise l'Emilia in nove province, una di queste, la provincia di Massa e Carrara, comprese i territori dei Ducati di Parma e di Modena situati nel versante mediterraneo dell'Appennino; cfr. Luigi Armando Antiga, *Le vicende politiche della Lunigiana dal Congresso di Vienna alla annessione al Regno di Sardegna*, in L. A. A., *Studi e ricerche sull'alta Lunigiana*, Pontremoli, 1977, p. 52. Nel censimento del 1871 figura ancora come provincia dell'Emilia.

zo 1860 dal Governo Provvisorio Toscano, che decretò l'annessione al Regno di Sardegna e quindi al nascente Regno d'Italia².

Il Granduca subì il tutto, non prese posizione, non abdicò come gli era stato richiesto, non istituì una reggenza, protestò, partì³.

Invero il Granduca aveva fatto preparare dalla stamperia granducale un manifesto nel quale esprimeva il suo punto di vista e protestava contro la violenza che stava subendo, ma di questo documento stampato in pochissimi esemplari ne fu impedita la divulgazione, per intervento dei rivoluzionari⁴. Nel proclama il Granduca sanciva la nullità di tutti gli atti che fossero fatti da chi avesse esercitato il potere in Toscana. Una minaccia che avrebbe potuto aver efficacia solo nel caso di un eventuale ritorno della dinastia sul trono toscano. Leopoldo II protestò anche con i rappresentanti stranieri.

I governi che si susseguirono dal 27 aprile 1859, sono governi di fatto, privi di qualsiasi investitura, né dal legittimo sovrano, né sono espressione della sovranità popolare e anche privi di qualsivoglia riconoscimento internazionale. Scrive Coppini «Dal momento che Leopoldo se n'era andato lasciando lo stato senza un governo, i promotori della manifestazione popolare [del 27 aprile] ritennero opportuno che il Municipio fiorentino, unica autorità rimasta nella capitale, desse vita ad un governo provvisorio e chiamasse a farne parte Ubaldino Peruzzi, già sindaco nel 1848, Vincenzo Malechini, in rappresentanza dell'ala meno accesa della Società Nazionale, ed il maggiore Alessandro Danzini, a cui andava attribuito in larga misura l'atteggiamento benevolo di una parte delle truppe durante la giornata delle agitazioni. Alle sei del pomeriggio veniva così

² I Toscani chiamati ad esprimere il voto nel plebiscito furono 534.000 circa, su un totale di circa 1.700.000 abitanti; i votanti furono 386.445, i voti a favore 366.571, i voti contrari 14.925, gli astenuti 4.949; quindi, su un totale di circa 534.000 aventi diritto, coloro che espressamente si dichiararono per l'annessione alla monarchia costituzionale di Re Vittorio Emanuele II furono il 68%.

³ Un esempio della indecisa politica di Leopoldo II in merito al processo di unificazione italiana può essere visto nella partecipazione con corpi armati toscani regolari e di volontari alle operazioni belliche della prima fase della guerra contro l'Austria del 1848-49, quando ancora si presentava come guerra di stati italiani in vista di una confederazione italiana, il successivo disimpegno militare e cambio di alleanze su pressione dell'Austria della cui famiglia imperiale era pur membro, come anche nell'istituzione di una medaglia di benemerenza per i militari che avevano partecipato alle battaglie di Curtatone e Montanara (medaglia sorretta da un nastro tricolore rosso-bianco-verde).

⁴ Giovanni Cipriani, *Michele Sardi, Le memorie e l'archivio di un filolorenese*, Firenze, Nicomp, 2007, p. 42.

costituito un governo con tale composizione, deciso di fatto negli intensi contatti tra i 'patrioti' e Buoncompagni»⁵.

Carlo Buoncompagni conte di Lamporo, già ambasciatore del Re Vittorio Emanuele II presso il Granduca Leopoldo II, diviene in un primissimo tempo Commissario straordinario del Re di Sardegna, in quanto uno dei primi atti di questo nuovo governo era stata l'offerta di dittatura a Vittorio Emanuele II fino a conclusione della guerra contro l'Impero d'Austria; l'ostilità di Napoleone III a tale iniziativa fece ripiegare il governo di Torino verso una diversa soluzione. Vittorio Emanuele II si limitava ad accordare la propria protezione e nominare il suo inviato Carlo Buoncompagni, Commissario regio con funzioni di Capo di Stato, con l'incarico di formare un nuovo governo, "sul cui organico non mancarono dissensi di origine moderata"⁶; Buoncompagni, che aveva pensato di governare attraverso propri funzionari, fu invece costretto a creare il 1° maggio, un vero e proprio governo di transizione con personalità locali: Bettino Ricasoli agli interni, Cosimo Ridolfi agli esteri ed istruzione pubblica, Enrico Poggi al culto, Raffaele Busacca alle finanze, commercio e lavori pubblici, il piemontese Paolo De Caverio alla guerra. Comandante dell'esercito fu nominato il generale Girolamo Calà Ulloa.

Il vero uomo forte della Toscana è il barone Bettino Ricasoli⁷ che diverrà di lì a poco, 1° agosto 1859, capo del nuovo governo.

Atto importante del governo provvisorio fu la creazione di una Camera dei rappresentanti, da cui avrebbe dovuto trarre legittimazione leggi e provvedimenti amministrativi. Questa camera si poneva come sostitutiva del Consiglio generale, ormai non più esistente, previsto nello Statuto toscano del 1848⁸ e di cui assumeva la stessa composizione e legge elettorale. La legittimità di detta assemblea, per i nuovi governanti, era data anche dal fatto che le leggi elettorali adottate erano quelle granducali del

⁵ Romano Paolo Coppini, *Il granducato di Toscana, Dagli "anni francesi" all'Unità*, Torino, Utet, 1993, p. 421.

⁶ Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 421.

⁷ Giudizi negativi sull'operato del Ricasoli, in quei mesi, sono leggibili in Angela Pellicciari, *L'altro risorgimento, Una guerra di religione dimenticata*, Casale Monferrato, Piemme, 2000, p. 211-212.

⁸ Art. 28 - *Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale*. Lo Statuto, inapplicato dopo il 1849, sarà formalmente abrogato il 6 maggio 1852 e sostituito con un generico richiamo all'eguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge.

9 marzo e 26 aprile 1848; per altro il corpo elettorale, su base censuaria, era di fatto allargato per modifiche fiscali intercorse⁹.

La sovranità della Toscana rimase quindi intatta, ma di fatto non era più un Granducato; il 21 luglio 1859 Leopoldo II abdicò in favore del figlio Ferdinando IV il quale si considerò granduca titolare, non si insediò formalmente, né abdicò, né cedette i poteri.

La fine del governo granducale e i nuovi governi furono accettati sia dagli organi amministrativi dello Stato, come anche dalle esigue forze armate granducali, per altro ormai per la maggior parte desiderose di unirsi ai sardo-piemontesi nella guerra contro l'Austria; non ci fu resistenza né attiva, né passiva.

Il ceto signorile vedeva un cambiamento di governo che non avrebbe intaccato la propria posizione economico-sociale, anzi la legge sull'affrancamento dei livelli relativi ai beni dei corpi morali, per lo più ecclesiastici poteva essere di vantaggio; accettare la nuova realtà istituzionale, che si stava creando, portatrice di una politica conservatrice sul piano sociale, significava anche evitare pretesti verso una politica più democratica, mazziniana, nettamente repubblicana e riformista o peggio rivoluzionaria¹⁰; del resto vedendo le cronache locali sono sostanzialmente le stesse famiglie e più in generale lo stesso tipo di ceto economico, essenzialmente agrario, che mantiene le cariche municipali¹¹.

Per pacificare le varie tendenze politiche fu istituita una Consulta di quaranta membri sotto la presidenza di Gino Capponi e vicepresidenza di Raffaele Lambruschini¹².

All'indomani della costituzione dei governi provvisori un comitato di toscani fedeli alla dinastia si prefisse la restaurazione della dinastia stessa,

⁹ Cambray-Digny in una lettera a Neri Corsini del 2 agosto 1859 scrive a sostegno della legge elettorale: «Che è legge di Leopoldo II, il quale avendola emanata non può sostenere che essa non ottenga una vera rappresentanza del Paese» e che nei fatti «tutti i cittadini capocci [di famiglie contadine] sono elettori, tanto che nelle comuni rurali essi occupano più della metà della lista». Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 425.

¹⁰ Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 422.

¹¹ A Firenze la nomina a Gonfaloniere del marchese Ferdinando Bartolommei (su questo politico si veda *Il governo di Famiglia in Toscana, Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859)* a cura di Franz Pesendorfer, Firenze, Sansoni, 1987, p. 318), al posto di Odoardo Dafour Berte, era un riconoscimento dell'azione anti-lorenese del primo, Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 424; mantenne la sua carica il prefetto Tommaso Corsi.

¹² Va detto che i democratici, alla Beppe Dolfi, non ebbero spazio nel nuovo organismo di potere.

i componenti di spicco erano i conti Guicciardini, il duca Antinori, un Altoviti, i principi Poniatowsky, i fratelli Martelli, il conte Busi, l'avv. Landrini, il tenente colonnello Sardi e il capitano Silvatici. La congiura, che sembrava avere l'appoggio della Francia, fu scoperta, ci fu qualche arresto temporaneo¹³.

Va detto ad onore dei governi provvisori e di quello del Regno d'Italia che le fattorie maresmiane di Alberese e della Badiola e altri terreni, patrimonio privato di Leopoldo II, non furono confiscate e che rimasero di proprietà della Famiglia¹⁴.

Neppure il nuovo governo è osteggiato dal ceto popolare, si pensava che sarebbe stato l'inizio di un cambiamento a lui favorevole di cui il piano generale di riforma dell'istruzione pubblica del Ridolfi¹⁵, poteva apparire come una prima conquista.

L'unica istituzione che fu colpita dal nuovo ordine fu la Chiesa cattolica, con la denuncia del Concordato, questo, tra l'altro, comportava una accentuata secolarizzazione dello Stato e la fine dei privilegi personali del clero. In questa logica furono soppresse le Commende dell'Ordine di Santo Stefano, la nuova normativa toccava però solo le istituzioni ecclesiastiche e una ristrettissima cerchia del ceto nobiliare.

Dopo il plebiscito per l'annessione, la Toscana fu dichiarata parte integrante dello Stato, R.D. 22 marzo 1860, n. 4014; ma con decreto del giorno successivo furono nominati Luogotenente il principe Eugenio di Savoia Carignano e governatore generale lo stesso Ricasoli¹⁶.

2. I primi provvedimenti

2.1. La denuncia del Concordato

Come accennato uno dei primi provvedimenti di questo governo provvisorio fu l'abrogazione del Concordato con la Santa Sede, stipulato

¹³ Giovanni Cipriani, *Michele Sardi, Le memorie e l'archivio di un filolorenese* cit., p. 57-58; E. Poggi, *Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60*, Pisa, Nistri, 1867, vol. I, p. 359.

¹⁴ Giovanni Cipriani, *Michele Sardi, Le memorie e l'archivio di un filolorenese* cit., p. 153, nota 58.

¹⁵ Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 424.

¹⁶ Guido Astuti, *L'Unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, Napoli, Morano, 1966, p. 30.

tra Leopoldo II e Pio IX il 25 aprile 1851¹⁷. Il Decreto del 27 gennaio 1860 stabiliva anche la cessazione degli atti connessi all'applicazione del Concordato, rimettendo in vigore la normativa toscana anteriore al 25 aprile 1851. Il provvedimento era seguito da una circolare del Ministro degli Affari ecclesiastici della Toscana sui motivi dell'abrogazione del Concordato e delle norme applicative.

L'abrogazione del Concordato, così subitanea, rispondeva a due ideologie: quella tipica del giurisdizionalismo settecentesco toscano ben impersonata dal Granduca Pietro Leopoldo, fautore di una Chiesa nazionale toscana controllata dal Granduca e l'altra quella del separatismo laicista liberale del secolo XIX.

Quanto alla prima, giurisdizionalista, Pietro Leopoldo in linea con i movimenti illuminista e giansenista del XVIII, aveva immaginato di effettuare una più profonda riforma della vita ecclesiale; persuaso dal suo consigliere Scipione de' Ricci non cercò nessun accordo col Papa; anzi per meglio guadagnare i vescovi alla sua idea sollecitò le loro rivendicazioni di autonomia¹⁸. L'azione di governo fu così rivolta ad inserire il clero nell'unità statale, a ridurre la dipendenza da Roma e a porlo nella comune soggezione al sovrano. Furono sottoposti a controllo tutti gli atti di magistero e di governo di qualsiasi autorità ecclesiastica, questi non potevano essere pubblicati e vincolare i sudditi senza autorizzazione sovrana (*regi placet ed exequatur*)¹⁹.

¹⁷ Il testo è riportato in *Dalla restaurazione al consolidamento dello stato unitario*, a cura di Mario Tedeschi, Milano, Giuffrè, 1981, p. 90 s.

¹⁸ Animato da sincero spirito riformista, nutrendo sfiducia nella capacità di ammodernare, disciplinare e correggere le istituzioni ecclesiastiche da parte della Santa Sede e della gerarchia toscana, avocò a sé tali compiti; la conseguenza immediata e l'ordine strettamente politico fu però l'emanazione di provvedimenti volti ad affermare l'egemonia della potestà secolare su quella ecclesiastica. Assistiamo ad un vero e proprio tentativo di attuare una chiesa nazionale che, non allontanandosi dai dogmi deliberati dai concili ed accettati da tutta la Chiesa, avesse una propria disciplina "variabile secondo le circostanze dei tempi e ispezione del governo", come si evince da una *minuta di legge* in materia ecclesiastica, del 1787.

¹⁹ Certo la situazione della Chiesa era assai bisognosa di miglioramento, la via intrapresa dal Principe di emanare provvedimenti senza prender contatto con Roma era destinata a creare turbamento. Secondo i desideri del Granduca queste riforme dovevano essere ratificate dai sinodi diocesani e quindi dal sinodo nazionale. Nel sinodo generale di Firenze, del 1787, tutti i vescovi dello Stato, tranne il de' Ricci e altri due, respinsero queste riforme. Pietro Leopoldo, indignato, sciolse l'assemblea e continuò a riformare di propria autorità. La sua elezione al trono imperiale (1790) portò in Toscana un mutamento di situazione, il nuovo Granduca Ferdinando III revocò la maggior parte delle riforme.

Quanto, invece, alla seconda, il separatismo laicista liberale del XIX secolo, solo, anche qui, un accenno. Il noto *separatismo cavourriano* degli uomini politici e governanti liberali di destra e di sinistra, meglio qualificato da Gismondi come nuovo giurisdizionalismo, si prefiggeva un controllo su tutta l'attività ecclesiastica sia spirituale che temporale (controllo sulle proprietà fondiarie delle istituzioni ecclesiastiche nello Stato), senza un accordo né politico, né giuridico, con la Santa Sede.

La separazione dalla Chiesa cattolica sarà vista poi come uno strumento per realizzare altri valori quali ad esempio l'uguaglianza religiosa, l'affrancamento dello Stato dai vincoli religiosi, la laicizzazione della società civile. Sotto il manto di *Stato separatista* si è presentato lo Stato italiano post-unitario ed in genere tali si qualificheranno, e saranno qualificati, gli stati liberali della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, in cui separatismo significava disconoscimento di qualsiasi *credo* come vero e come tale assunto a religione dello Stato, con una legislazione unilaterale, comunque *speciale*, in senso restrittivo, per il fenomeno religioso²⁰.

Se nel Regno di Sardegna il concordato (del 1828), lì vigente, era di fatto disatteso ed abrogato con una serie di leggi con esso incompatibili, negli Stati italiani che cadranno sotto l'egida sardo piemontese prima, o annessi al Regno d'Italia, poi, i concordati vigenti saranno subito abrogati, rimettendo in vigore le legislazioni in materia ecclesiastica vigenti prima della loro stipula.

Invero il Concordato del 1851 non mutava granché la situazione della Chiesa in Toscana, giacché non incideva sui tradizionali istituti giurisdizionalisti del *placet* e *dell'exequatur* che permettevano al governo, attraverso la Segreteria del Regio Diritto, il controllo sulla pubblicazione e vigenza dei provvedimenti ecclesiastici dei vescovi locali e della Santa Sede, mantenuti in vita dalle disposizioni in qualche modo concordate con il rappresentante pontificio il 4 dicembre 1815, disposizioni che mantenevano anche il controllo sul patrimonio ecclesiastico e suo accrescimento²¹.

Da rilevare, semmai, la spinta confessionista dell'ordinamento riscontrabile, soprattutto, nell'art. 3 in cui si riconosceva all'episcopato il diritto

²⁰ Pietro Gismondi, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Milano, 1946; Cfr. anche Giovanni B. Varnier, *Gli ultimi governi liberali e la questione romana (1918-1922)*, Milano, Giuffrè, 1976.

²¹ Franz Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Firenze, Sansoni, 1986, p. 524-525.

di censura sulle pubblicazioni; veniva inoltre garantita la libera amministrazione dei beni ecclesiastici (art. 13); va detto però che il Concordato riconosceva la giurisdizione dei tribunali statali anche in materia matrimoniale, quando si trattasse di regolare gli aspetti meramente civili, nonché l'esclusività della giurisdizione granducale in materia penale²².

All'abolizione del Concordato seguirono altri provvedimenti con i quali i tribunali ecclesiastici e il diritto d'asilo nelle chiese vennero cancellati, la manomorta clericale ebbe un diritto di acquisto più limitato, le Case Religiose e i Conventi furono confiscati e messi all'asta. Le monache e i chierici, nonostante la vocazione, estromessi e sfrattati, erano coartati a secolarizzarsi. Il primo, a subire questa sorte, nel 1860 fu il convento di Santa Teresa in Montevarchi.

In particolare ricordo il Decreto del 21 gen. 1860 che aboliva le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti e la legge 15 marzo 1860, n° 145²³ che stabiliva l'affrancabilità delle prestazioni sui beni di dominio diretto degli enti morali di manomorta mediante cessione di rendita del debito pubblico corrispondente all'ammontare dell'annua prestazione al netto, salvo laudemini, e lasciava al governo il compito di sopperire con assegni i titolari dei benefici ecclesiastici che ne rimanessero gravemente danneggiati; ricordo anche il R.D. 27 nov. 1862, n° 1007 che dava vigore nelle province toscane alla legge sardo-piemontese 5 giu. 1850 n° 1037 relativa alla capacità di acquistare da parte degli enti ecclesiastici.

Va detto che la possibilità di affrancare i livelli e trasformare il dominio utile dei beni immobili, soprattutto agricoli, detenuto dalle classi più abbienti favorì proprio i nobili e i ricchi borghesi, a scapito delle istituzioni religiose, che se prive, dei mezzi necessari per la sopravvivenza ed attività, sarebbero state sovvenzionate dallo Stato, utilizzando il ricavato dalle alienazioni del patrimonio ecclesiastico, ma in seguito attingendo dai redditi fiscali e quindi da tutti i cittadini.

Furono sciolte tutte le Congregazioni Religiose di mendicizia, i monti frumentari e le doti in medicine destinate agli infermi, si fermò per sempre la rota dei Nocenti.

²² L'art. 10, IV comma recita: *“Non esistendo [...] nel Granducato in materia criminale altri tribunali che laici infliggenti pene coercitive nell'Ordine temporale i Vescovi previa comunicazione delle necessarie notizie nei singoli casi, contemplati però dalle attuali leggi toscane, parteciperanno all'Autorità secolare l'emesso giudizio [canonico] affinché questa proceda all'applicazione delle pene prescritte dalle leggi criminali dello Stato [...]”*.

²³ Questa legge toscana rimane in vigore come norma transitoria (art. 22) della Legge del Regno d'Italia del 24 gennaio 1864, n° 163.

2.2. I provvedimenti in materia penale

Altro provvedimento normativo fu quello della nuova abrogazione della pena di morte²⁴ prevedendo l'ergastolo come massima pena. La pena di morte era stata reintrodotta, nel "Codice Penale pel Granducato di Toscana", promulgato da Leopoldo II il 20 giugno 1853²⁵, per pochi gravissimi delitti quali quelli "contro la sicurezza dello Stato", compreso l'attentato alla vita del Granduca, della Granduchessa e del Granprincipe, e quello di omicidio premeditato senza attenuanti²⁶.

Questo codice penale, peraltro, è stato un vero monumento di sapienza giuridica e pietra miliare del diritto penale garantista, accolse, infatti, il principio di legalità nella sua tripartizione della riserva di legge, della tassatività e della retroattività, il principio di materialità (*nullum crimen sine actione*), il principio di offensività e il principio di imputabilità-colpevolezza, richiedendosi il dolo come regola e la colpa come eccezione²⁷ e

²⁴ La *Riforma della legislazione criminale toscana*, del Granduca Pietro Leopoldo, nel 1786, chiamata comunemente 'Codice Leopoldino', aveva previsto, come una delle finalità della pena da comminare ai delinquenti, anche quello della *correzione* del reo. In questa logica l'art. LI abolì definitivamente, per tutti i reati, la *comminazione* della pena di morte. Nel 1790 però fu reintrodotta.

²⁵ Codificazione dovuta al ministro Nicolò Lami e al professor Francescantonio Mori, giurista criminologo, provveditore dell'Università di Siena, con la supervisione dello stesso Granduca; cfr. *Il governo di Famiglia in Toscana* cit., p. 392 e 409. Abolita nel 1849, dal governo provvisorio la pena di morte era stata reintrodotta dai decreto del 16 nov. 1852; di fatto, dopo la restaurazione, questa pena fu eseguita due sole volte, nel 1820 e nel 1830. Ma, anche a causa dell'interpretazione restrittiva della magistratura toscana, di fatto, prima del regno di Leopoldo II, il boia fu raramente chiamato all'opera.

Poi, a partire dal 1831, le esecuzioni furono sospese e lo stesso Granduca propose un aggravamento delle condizioni per pronunciare la pena capitale: si doveva, cioè, raggiungere l'unanimità dei voti del collegio giudicante.

E così la pena di morte continuò a rimanere in vigore solo formalmente mentre i vari progetti per la compilazione di un codice penale sposavano la linea abolizionista, la quale portava come necessaria conseguenza una nuova gradazione della scala penale.

La formale abolizione, come ho prima detto, si ebbe con un decreto del governo provvisorio Guerrazzi-Montanelli-Mazzoni del 4 marzo 1849, provvedimento che la restaurata autorità granducale mantenne in vigore fino all'emanazione dei sopra citati decreti del 16 novembre 1852.

²⁶ La reintroduzione fu motivata anche dall'attentato compiuto contro il primo ministro Baldasseroni del 22 ottobre 1852 (ferito nel basso ventre), cfr. *Il governo di Famiglia in Toscana* cit., p. 409.

²⁷ Sull'argomento si veda Ferrando Mantovani, *Pregi e limiti del codice penale toscano del 1853*, presentazione alla ristampa anastatica de il *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Padova, 1995.

rimase in vigore (per la Toscana) pressoché invariato anche dopo l'unità d'Italia, quando tre diverse normative penali venivano applicate per l'alta Italia, per la Toscana e per le province meridionali. Questo fino a quando, il 30 giugno 1889, fu definitivamente approvato il primo *Codice penale del Regno d'Italia*: il codice Zanardelli .

È da segnalare che un motuproprio del 2 agosto 1838 in tema di riforma della giustizia civile e penale era ad un tale livello di modernità che anche gli uomini del governo provvisorio del 1859-60 ritennero di non dovere mettere mano in questo settore²⁸.

2.3. *Gli altri provvedimenti*

Vennero adottati provvedimenti tendenti all'annessione al Regno di Sardegna, come l'introduzione dello stemma di casa Savoia, della lira piemontese al posto della moneta granducale. Non si perse l'occasione per promuovere alcune opere pubbliche, soprattutto in ambito ferroviario.

Si ripristinava la libertà di stampa²⁹, si separavano le Università di Pisa e di Siena, fuse da recenti provvedimenti granducali nella Regia Università Toscana comprendente il 'Pubblico Studio di Siena' e il 'Pubblico Studio di Pisa'³⁰, fusione considerata come effetto della politica repressiva del Granduca, volta a smantellare la precedente riforma frutto di accordo tra il progetto culturale dei gruppi dirigenti e il governo granducale.

Fra i decreti del Governo Provvisorio, presieduto da Ricasoli, vi fu anche quello, del 16 novembre 1859, con cui si sopprimevano gli ordini

²⁸ A proposito dell'intervento normativo del 1838 il Baldasseroni scrisse che la riforma fu radicale. Rovesciò dalle fondamenta l'antica istituzione dei vicari regi foranei.[...] distrusse le diverse rote o tribunali di appello che esistevano nelle province; abolì il consiglio supremo di giustizia e con esso la terza istanza; soppresse la rota criminale composta di uomini speciali per giudicare di quelle materie. Con una stessa denominazione e con eguali competenze si istituì un numero di tribunali collegiali con attribuzioni civili e criminali. Una sola regia corte civile e criminale veniva stabilita in Firenze, ove da tutte le parti dello Stato potessero portarsi in seconda istanza le cause civili, e dalle sentenze della quale non rimaneva più altro rimedio che il ricorso in Cassazione[...] venne istituito il ministero pubblico tanto presso le Corti regie, come presso i tribunali di prima istanza, così riproducendo presso a poco in Toscana una copia dell'ordinamento giudiziario vigente in Francia. Un'altra corte regia di seconda istanza fu a Lucca, una volta che quel ducato entrò a far parte della Toscana granducale.

²⁹ Abolita il 13 febbraio 1852.

³⁰ Riforma fatta con Decreto il 28 ottobre 1851; cfr. Romano P. Coppini, *Il granducato di Toscana*, cit., p. 401.

cavallereschi granducali. Questa soppressione non poteva incidere sulla loro vigenza, data la natura religiosa o dinastica degli Ordini, patrimonio araldico della Casa d'Asburgo-Lorena di Toscana. In particolare per l'Ordine al merito sotto il titolo di San Giuseppe, Ferdinando IV non tenne in alcuna considerazione le delibere del Governo Provvisorio e da Dresda elevò formale protesta il 24 marzo 1860. In occasione, poi, delle sue nozze con Alice di Borbone-Parma, celebrate a Salisburgo l'11 gennaio 1868, conferì numerose onorificenze ed avanzamenti di grado nell'Ordine stesso.

Con Decreto del 30 aprile 1859 si reintroduceva l'art. 2 dello Statuto Toscano del 1848 che parificava i cittadini di fronte alla legge³¹, nonché l'art. 11, sempre dello Statuto, per il quale "le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini"; la norma riguardava sostanzialmente i sudditi di confessione non cattolica, che, specie se ebrei, avevano una condizione giuridica propria.

È noto, comunque, che sotto Leopoldo II gli ebrei in Toscana vivono discretamente; quelli dimoranti a Livorno avevano sempre mantenuto una posizione di privilegio: ogni neo-immigrato era ammesso a far parte della Comunità, ed era automaticamente naturalizzato; i Concistori istituiti da Napoleone I furono aboliti; le Comunità dipendevano da cancellieri a vita, nominati dal Granduca (e questo fino al 1849). Un'Ordinanza del Governatore generale della Toscana, Ricasoli, del 7 maggio 1860, è relativa all'Università israelitica di Firenze.

3. Verso l'unificazione amministrativa e legislativa

Nell'ambito dell'esercizio di un potere assoluto, proprio di una monarchia non costituzionale, si può dire che il governo di Leopoldo II fu il migliore dei governi italiani di quel tempo. Egli, animato da paterna sollecitudine a favore di ogni classe di persone, tra le altre riforme abolì la tassa del "*sigillo delle carni e provento dei macelli*"; diminuì di un quarto la tassa prediale; istituì il Corpo degli ingegneri; riformò gli statuti della Banca di Sconto di Firenze, istituita nel 1817, riducendola ad una specie di accomandita, nella quale il governo si riservava solo una quarta parte

³¹ Art. 2 – *I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravii dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammissibili agl'impieghi civili e militari.*

delle azioni costituenti il capitale; diede principio al prosciugamento della maremma grossetana; riordinò, secondo concetti moderni, la magistratura, e permise che società private istituissero scuole e casse di risparmio.

Il Piemonte sabaudo, che conquistò e occupò militarmente tutte le altre entità sovrane allora presenti nella Penisola, esportò in esse il proprio modello amministrativo, derivato da quello francese, fortemente accentratore e statalista³². Nelle relazioni annesse alle relative proposte di tali leggi il richiamo costante era ai paesi giudicati più civili d'Europa e in particolare alla Francia.

Con le leggi Rattazzi sull'ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, sulla pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, sulle opere pubbliche, sulle opere pie e sull'amministrazione sanitaria – tutte e tre del 20 novembre 1859 –, si crearono le premesse per strutture governative salde ed efficienti, in grado di assicurare al potere centrale il pieno controllo della vita locale, così da contenere anche le istanze municipaliste e federaliste.

È opinione largamente diffusa fra gli storici dell'amministrazione che le grandi leggi di unificazione amministrativa, perfezionate intorno al 1865, costituiscano soltanto il corollario di scelte e di decisioni maturate fra il 1859 e il 1861. E la legislazione del 1859, destinata a regolare uno Stato ampliato a tutta la Lombardia – con prospettive di ulteriore espansione all'Emilia e alla Toscana –, si caratterizza proprio «*per l'assenza di un tentativo di ripensamento istituzionale, che tenga conto delle diverse esperienze degli antichi Stati. Si detta così in qualche modo lo stile della successiva legislazione di unificazione, lasciata, sotto la spinta dell'emergenza, all'iniziativa del governo, senza alcun dibattito parlamentare o ripensamento istituzionale*»³³.

La legge del 20 marzo 1865, n. 2245, sulla unificazione amministrativa del Regno reca sotto forma di allegati le leggi: (a) comunale e provinciale; (b) di pubblica sicurezza; (c) sulla sanità pubblica; (d) sul Consiglio di Stato; (e) sul contenzioso amministrativo; e (f) sulle opere

³² La situazione finanziaria dello Stato sardo-piemontese, dati gli investimenti necessari per far fronte ai tanti lavori pubblici cavouriani, era deficitaria. Nel 1859 il debito pubblico era salito a circa 725 milioni di lire (di allora) e gli interessi passivi su quella somma furono pagati dall'Italia *unificata*, mentre le opere pubbliche rimasero in Piemonte.

³³ Francesco Bonini, *Storia della pubblica amministrazione in Italia*, Firenze, Le Monnier, 2004, p. 12.

pubbliche. La legge comunale e provinciale del 1865 poco innova rispetto al 1859: viene confermato il quadro delle circoscrizioni, archiviando qualsiasi velleità razionalizzatrice e il sistema di designazione dei vertici e di elezione dei consigli: si ha solo un modesto allargamento del suffragio. La conferma della presidenza dell'esecutivo delle amministrazioni provinciali da parte del prefetto, e il rafforzamento dei poteri del sindaco, sempre di nomina regia, sono funzionali al controllo e al circuito dell'accentramento.

3.1. *I caratteri dell'unificazione*

Nei mesi che seguirono nel Granducato di Toscana, si agì con metodo diverso all'unificazione legislativa ed amministrativa, scrive Astuti³⁴, da come stava avvenendo nelle Legazioni romagnole e umbro-marchigiane, già appartenenti allo Stato Pontificio. Si procedette, infatti, per più fasi; dapprima una fase preparatoria, un vero e proprio regime di transizione, nel quale furono conservati in larga misura gli ordinamenti preesistenti anche a carattere locale.

Di fatto, fu introdotto in Toscana soltanto il codice penale militare sardo del 1859, mentre veniva mantenuta sostanzialmente intatta la legislazione anteriore, salvo qualche modifica.

Vediamo in particolare il significato di queste nuove disposizioni normative.

Con decreto del 20 gennaio 1860, lo Statuto Albertino del Regno sardo-piemontese divenne legge fondamentale anche per lo Stato toscano.

Va detto che il Decreto prevedeva che la sua attuazione avrebbe comportato il mantenimento "di quelle istituzioni particolari che ne avrebbero accresciuti i vantaggi conservando i benefizi di libere istituzioni".

Come ho detto dopo il plebiscito per l'annessione, la Toscana fu dichiarata parte integrante dello Stato sardo-piemontese con R.D. 22 marzo 1860, n. 4014; ma al Governatore Ricasoli, furono attribuiti poteri più ampi di quelli attribuiti ai governatori delle altre province, al fini di mantenere l'autonomia amministrativa e le speciali istituzioni della regio-

³⁴ Guido Astuti, *L'Unificazione* cit., p. 29-31. Cfr anche Alessandro Taradel, *Alcune caratteristiche di sviluppo della burocrazia italiana dal 1861 ai giorni nostri*, Milano, Giuffrè, 1964.

ne giacché si riteneva “necessaria una temporanea provvisione particolare”, evitando una repentina introduzione dell’ordinamento sardo-piemontese, molto diverso da quello vigente nel granducato³⁵.

Scrivono Astuti che così fu possibile preparare gradatamente la Toscana all’unificazione amministrativa con una serie di provvedimenti diretti a riordinare l’amministrazione locale e i pubblici servizi, emanati dal parlamento e dal governo di Torino, sia dal Luogotenente e dal governatore generale fino al principio del 1861³⁶.

Una svolta decisiva per l’abolizione dell’autonomia amministrativa si ebbe alla vigilia dell’apertura del primo parlamento ‘italiano’ con il R.D. 14 febbraio 1861 n. 4628, con il quale fu soppressa la luogotenenza generale, il potere venne assunto dal governo centrale di Torino pur assicurando “tutte quelle libertà che i tempi e le particolari condizioni dell’Italia richiedono a tutela delle comunali e provinciali franchigie”; al Parlamento sarà attribuito il compito di emanare “quelle leggi e quelle provvisioni che saranno giudicate acconce a compiere l’unificazione del reggimento toscano colle altre parti del regno”³⁷.

Per il momento le funzioni di governo e di amministrazione erano esercitate dal Governatore o da altre autorità delegate dai ministeri di Torino in modi e forme speciali; un regolamento annesso al R.D. n. 4628 distingueva le attribuzioni del Governatore e quelle riservate al governo di Torino.

Il Governatorato della Toscana fu soppresso con R.D. 9 ottobre 1861 n. 251; al tempo stesso i R.D. del 9 ottobre 1861 n. 249 e 250 concedevano il Re, fino alla promulgazione di nuove leggi organiche per l’ordinamento amministrativo – tra cui la legge comunale e provinciale che giungerà solo nel 1865 – la facoltà di parificare in tutte le province del Regno i titoli e le funzioni dei capi delle province stesse, di circondario, dei consiglieri di prefettura³⁸.

L’assimilazione completa e definitiva nelle strutture amministrative del nuovo Stato si concluse nel mese di ottobre dello stesso anno, anche se alcune leggi ed usanze rimasero in vigore per anni, oltre a quelle che furono recepite dall’ordinamento giuridico unitario.

³⁵ Guido Astuti, *L’Unificazione* cit., p. 30.

³⁶ Guido Astuti, *L’Unificazione* cit., p. 30.

³⁷ Guido Astuti, *L’Unificazione* cit., p. 30 e 31.

³⁸ Guido Astuti, *L’Unificazione* cit., p. 31.

3.2. La riforma scolastica

Elemento positivo portato nell'ordinamento italiano da quello precedente sardo riguarda la scuola statale. La Legge n. 3725/1859 sulla pubblica istruzione, passata alla storia con il nome del ministro conte Gabrio Casati creò infatti un sistema di istruzione su tutti i gradi, riprendendo i tratti del modello tedesco: una scuola elementare obbligatoria e, quindi, una biforcazione in ginnasio-liceo e scuola tecnica-istituto tecnico, o scuola normale, per la formazione dei maestri. Solo il ginnasio-liceo, da cui si accedeva a qualsiasi facoltà universitaria, era a carico dello Stato. Le altre scuole restavano a carico degli enti locali: l'onere e l'organizzazione amministrativa delle elementari erano affidati ai comuni. Viene data "un'estrema attenzione verso l'istruzione superiore, considerata la fucina delle future classi dirigenti; per altro verso il rilievo dato all'istruzione primaria con l'affermazione del principio dell'istruzione elementare obbligatoria gratuita. Il cardine dell'istruzione era costituito dalle materie umanistiche, latino e greco *in primis*, a immagine di quanto accadeva in Germania"³⁹.

3.3. La normativa di diritto civile

Nessun mutamento nella legislazione relativa al diritto civile fino all'entrata in vigore del *Codice civile del Regno d'Italia*, del 1865.

In Toscana la normativa era ritornata ad essere quella dello *ius commune* eccetto leggi specifiche che lo derogavano. Il granduca Ferdinando III aveva abolito, nel novembre del 1814, la legislazione civile napoleonica⁴⁰, compreso il Codice (rimasero in vigore le fondamentali norme abrogative dei feudi e delle sostituzioni fidecommissarie, quelle sul sistema ipotecario e della prova testimoniale ed altre in materia di vincoli immobiliari, confermando l'eliminazione degli statuti particolari delle città, terre e castelli; fu poi confermata la legislazione ecclesiastica di matrice giurisdizionalista, e l'espulsione dei gesuiti dal territorio toscano), mantenne, però, in vigore il codice di commercio napoleonico; richiamò in vita le leggi, ordini e regolamenti generali anteriori, in sostanza il diritto

³⁹ Roberto de Mattei, *L'identità culturale come progetto di ricerca*, Roma, Liberal, 2004, p. 37.

⁴⁰ Va ricordato che dal 27 novembre 1807 all'aprile 1814 la Toscana era stata parte integrante dell'Impero Francese.

comune. Erano però fatti salvi i diritti acquisiti sotto la vigenza delle leggi francesi.

Nello stesso anno un'apposita Commissione preparò alcuni importanti progetti di legge in campo del diritto civile, che furono rapidamente approvati. Sono le leggi sulle successioni intestate, sulla patria potestà, sull'emancipazione, sulla tutela, sull'interdizione per incapacità, sulle obbligazioni delle donne, su i testamenti, su i codicilli e sulla porzione legittima. Tutte risultano largamente influenzate dalla precedente tradizione giuridica in reazione alla codificazione di tipo francese.

Nonostante i tentativi del granduca Leopoldo II, che aveva nominato una Commissione con questo scopo, la Toscana resta senza un Codice civile fino al 1865.

Diversa la situazione normativa nel territorio del ex ducato di Lucca, dove la 'provvisoria' vigenza del Codice napoleonico, con alcune modifiche nel regime patrimoniale tra coniugi e nella successione intestata, fu confermata anche dopo l'annessione al Granducato, nel 1847, protrandosi fino all'entrata in vigore del Codice civile italiano del 1865.

3.4. *Una Corte di Cassazione mantenuta a Firenze*

L'eredità pre-unitaria comportò, all'indomani dell'unificazione italiana e per più di mezzo secolo, anche la pluralità delle corti giudiziarie o degli istituti che, a seconda dei luoghi, ne assolvevano le funzioni.

Si aprì allora un problema non indifferente, nella prassi e nella dottrina, verificandosi talvolta conflitti di giurisdizione e potendosi trovare difformità, se non contraddizione, in sede giurisprudenziale, tra i giudizi emessi dall'una o dall'altra Corte specie di ultima istanza. La questione fu risolta dal legislatore: tra il 1859 ed il 1866 le funzioni di tribunale di terza istanza furono ristrette alle quattro Corti di Torino, Firenze, Napoli, Palermo.

Il Granducato di Toscana era uno tra gli stati pre-unitari che conoscevano l'istituto di una giurisdizione di solo diritto di terza istanza, ed era quello che – insieme al Regno di Sardegna e forse più di questo – si avvicinava maggiormente al modello francese.

La Corte di cassazione di Firenze, istituita nel 1838 ed acquisita la sua fisionomia definitiva nel 1841, continuò a funzionare regolarmente dopo il 27 aprile 1859, ancora inserita nel preesistente quadro istituzionale, che restava confermato, in via generale, dal Governo provvisorio toscano, poi con competenza estesa ad altri territori.

La Legge 2 aprile 1865, n. 2215 sull'unificazione legislativa del Regno d'Italia, pubblicava, tra gli altri, i codici civile e di procedura civile (con vigenza a partire dal 1 gennaio 1866), portanti anche norme sulla Cassazione e confermava esistenza e la struttura della Corte di cassazione di Firenze.

Il R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, oltre la previsione della Corte di cassazione tra le "autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia" (Capo I, art. 1), ne fissava i compiti con quella formula icastica che sarebbe poi stata assunta come definitiva dalla dottrina: "la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi" (art. 122).

3.5. *La Real Guardia di Finanza*

Bettino Ricasoli, durante il suo governatorato, riesumerà i Regolamenti istitutivi della Real Guardia di Finanza dell'1840⁴¹, modificati per limitarne l'operato, negli ultimi anni del granducato, in modo da conferirgli nuovamente la necessaria autonomia investigativa⁴².

È del 1840 la creazione della Real Guardia di Finanza (in sostituzione dei Doganieri ambulanti) con il compito di ostacolare il contrabbando, controllare gli interessi del Fisco sul sale, tabacchi, valori bollati, pagamento delle imposte e tasse.

L'istituzione della Real Guardia di Finanza e la creazione del catasto ferdinando-leopoldino sono il segno della modernizzazione dello Stato toscano. Tale modernità si nota anche nei regolamenti di questo corpo militarizzato, non inquadrato, però, nelle II. e RR. Truppe Toscane, dove accanto alla valorizzazione delle tradizionali virtù militari (disciplina, senso del dovere e dell'onore) vengono previsti i limiti dell'attività investigativa al fine di non intralciare i commerci, garantire i diritti dei cittadini, evitare perquisizioni immotivate ecc., e dove prima e accanto all'azione repressiva è prevista la funzione preventiva.

Diviso in cinque Brigate comandate ciascuna da un Tenente, e queste in distaccamenti comandate da un Sottotenente⁴³.

⁴¹ Nel 1837 c'è una prima creazione di polizia finanziaria militarizzata per il porto di Livorno.

⁴² Nell'Archivio di Stato di Firenze, nelle Filze relative alle *Regie Rendite* si trovano le notizie su questo Corpo.

⁴³ *Almanacco toscano per l'anno bisestile 1856*, Firenze 1956, p. 511 s.

Questo corpo cesserà di esistere nel 1862, quando i suoi militi entreranno nel Corpo dei Doganieri del Regno d'Italia, Corpo che solo più tardi assumerà il nome di Regia Guardia di Finanza. Così accadrà che il nome del corpo di polizia tributaria toscana, di uno Stato pre-unitario, diverrà il nome del corpo di polizia tributaria italiana.

3.6. *La Polizia municipale di Firenze*

Il Governo provvisorio si occupò anche del mantenimento o meno della Polizia municipale di Firenze, istituita dal Consiglio comunitativo di Firenze nel 1854, il cui Regolamento definitivo è, però, del 27 ottobre 1855.

Questo Corpo assolveva gli odierni compiti della polizia municipale, facendo osservare le disposizioni municipali in ordine alla viabilità, igiene, ordine pubblico. L'organico era alla fine del Granducato di 47 unità.

Dopo il 27 aprile, il nuovo Gonfaloniere Ferdinando Bartolommei sostituì il comandante del Corpo e pensò ad una riforma che lo militarizzasse. L'avvenuto plebiscito a favore dell'annessione alla monarchia sabauda e la legge votata a Torino il 30 giugno 1860 che estendeva alla Toscana le competenze della Guardia di Pubblica Sicurezza determinarono la soppressione del Corpo stesso che avvenne nella seduta del Consiglio comunale del 3 dicembre 1860 a larga maggioranza, con tre voti contrari, uniformando la realtà municipale toscana, anche in questo caso, ai dettami del governo sardo-piemontese⁴⁴.

4. **La tardiva e inefficace reazione al centralismo (cenni)**

In Toscana ci fu, poi un forte movimento federalista e autonomista che unì tutti coloro che – dai cattolici, ai garibaldini, agli ex-mazziniani, dai *codini* e legittimisti ai democratici, dai cattolici agli autonomisti – si opponevano al centralismo amministrativo piemontese e auspicavano un assetto federale dello Stato.

Tale partito (tra i cui esponenti si ricordano Giuseppe Montanelli, l'allievo di Carlo Cattaneo, Alberto Mario, Luigi Castellazzo, Giuseppe

⁴⁴ Questi pochi cenni hanno la base nel poderoso lavoro monografico di Paolo Pieraccini, *Il Corpo di Polizia municipale di Firenze, dai Lorena all' Italia repubblicana*, Firenze, Pagnini, 2004, pp. 40-48.

Mazzoni, Clemente Busi, Eugenio Alberi, il padre domenicano Bausa, Luigi Alberti, Giuseppe Corsi, l'arcivescovo di Pisa Cosimo Corsi, ecc.) rappresentò la più importante alternativa al partito moderato-liberale del governo unitario (tra i cui esponenti c'era Bettino Ricasoli), ed ebbe alcune riviste di un certo prestigio come *La Nuova Europa* (federalista-democratico), *La Patria* e *Firenze* di tendenza federalista e cattolica⁴⁵.

Dall'esilio Ferdinando IV si illuse e anche finanziò il movimento anti-unitario, fino al 1866, quando anche l'Impero d'Austria riconobbe il nuovo Regno d'Italia.

Merita anche ricordare che nel 1890 Ferdinando IV, sotto il nome di 'conte d'Alberese' contribuì con lire 100 alla sottoscrizione per la costruzione della cappella della Confraternita di Misericordia dell'Ospedale di Poggibonsi, dimostrando anche in questo caso interessamento alle vicende della popolazione toscana⁴⁶.

Progetti, prospettive, rispondenza di questo movimento nella realtà toscana esulano dal tema.

5. Una riflessione

Nel periodo dell'unificazione italiana 1849-1870 la cultura e la classe politica liberali hanno sostanzialmente presentato i governi degli Stati pre-unitari, salvo quello sabaudo, come tirannici, o nel miglior dei casi, come inetti (è il caso della Toscana) e comunque asserviti agli interessi austriaci, sicché l'unità d'Italia venne presentata come Risorgimento, come nascita *ex novo* di uno Stato che poneva le sue radici nelle culture e tradizioni politico-giuridiche romane e comunali o su quelle sabaude, non sulle altre; il Risorgimento viene visto come rivoluzione: rivoluzione di popolo contro i precedenti tiranni, rivoluzione libertaria che aveva ricostituito e redento un popolo oppresso e diviso per secoli, un popolo che finalmente si riaffermava nel contesto europeo, come uno, libero, indipendente.

La letteratura del tempo cercò di creare la coscienza civica unitaria, di modellare un patriottismo di maniera che, se richiamava fatti storici

⁴⁵ Arnaldo Salvestrini, *Il movimento antiunitario in Toscana (1859-1866)*, Firenze, Olschki, 1967.

⁴⁶ Giuseppe Mantelli, *La Confraternita di Misericordia (di Poggibonsi) nella Storia, dalle origini al 1958*, a cura dell'Associazione Storica Poggibonsese, Poggibonsi, Nencini, 2008, p. 83.

dei secoli precedenti, li presentava come tentativi, più o meno riusciti, da parte di cittadini o di comunità, di sottrarsi al dominio straniero.

Le forze politiche risorgimentali cercarono di improntare ai loro valori, alle proprie ideologie, tutto l'ordinamento statale. I valori 'risorgimentali', valori di una parte formalmente largamente maggioritaria, ma pur sempre valori di parte, vengono presentati come valori generali perché valori di una maggioranza che è espressione di un ideale che ha trionfato su altri ideali; questi valori di parte maggioritaria saranno assunti come valori nazionali, applicando un vecchio principio per cui la *maior pars* è la *sanior pars*, interprete genuina della verità, del bene comune, indicatrice della azione politica dello Stato; tutto questo creerà in coloro che non si identificano in quei valori un senso di disagio, di amarezza, di non appartenenza allo Stato, alla Nazione.